



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione civile- Ufficio procedure concorsuali, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Italo Federici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. R.G. del Procedimento Unitario 19/2022, ex art. 67 CCII

promosso da

[REDACTED] (avv. [REDACTED] con l'ausilio dell'Occ, dott.ssa [REDACTED])

letto il ricorso con il quale l'istante ha richiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del proprio patrimonio;

visti i documenti allegati;

visto il decreto di apertura emesso in data 20 ottobre 2022, con il quale si è disposto che la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti fossero pubblicati nell'apposita area web del sito del Tribunale di Taranto e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, assegnando a questi ultimi termine di 20 giorni dalla comunicazione per presentare eventuali osservazioni;

letta la relazione dell'Occ ai sensi dell'art.70, comma 6, CCII;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il ricorrente risiede in un Comune della provincia di Taranto;

rilevato che l'istante riveste la qualità di consumatore e che i debiti risultano dallo stesso contratti per motivi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

osserva:

preliminarmente, va evidenziata l'insussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, non risultando che il debitore sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Non vi sono, inoltre, elementi utili per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Dalla relazione dell'OCC emerge, nel merito, che il mutuo ipotecario sia stato sottoscritto per l'acquisto della casa di abitazione (in un momento in cui il debito era agevolmente sostenibile). I successivi finanziamenti, invece, risultano essere stati richiesti per *"tutelare le primarie esigenze della famiglia"* e, principalmente, per far fronte alla ristrutturazione dell'immobile da adibire a casa principale e per affrontare i costi relativi alle visite specialistiche e alle terapie mediche a cui è stato sottoposto il figlio [REDACTED]. La sostenibilità dei pagamenti è progressivamente venuta meno a causa dell'insorgere dei problemi di salute di quest'ultimo e dell'avvio della cassa integrazione nei confronti dell'istante, unico percettore di reddito.

Tali circostanze, pertanto, portano ad escludere l'esistenza di colpa grave nella causazione della situazione di sovraindebitamento; né vi sono elementi utili per ravvisare malafede o frode.

Ciò premesso, il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente risulta giuridicamente ammissibile e fattibile. Infatti, per un verso, appare congruo destinare al fabbisogno del piano la somma di euro 550,00 mensile (tranne l'ultima di euro 332,78) con durata di 6 anni ed 8 mesi, per altro verso, la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore e con il fabbisogno della famiglia.

Non risultano, inoltre, pervenute osservazioni da parte dei creditori nel termine all'uopo assegnato, sicché il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere omologato.

P.Q.M.

visto l'art. 70 co. 7, CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED]
cod. fisc. [REDACTED] con l'ausilio dell'O.c.c. dott.ssa [REDACTED];

dispone che:

- il piano e la presente sentenza siano pubblicati entro quarantotto ore dalla data del deposito nella apposita area del sito web del Tribunale di Taranto, previa epurazione dei dati sensibili e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
- il piano e la sentenza siano comunicati a tutti i creditori a cura dell'O.c.c.;
- l'O.c.c. provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che ai sensi dell'art. 71, comma IV, CCII, *"...il giudice procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*;



- l'O.c.c. vigili sulla corretta esecuzione del piano e, ogni sei mesi, riferisca al giudice per iscritto sullo stato della procedura, provvedendo al deposito di relazione particolareggiata a termini dell'art. 71 co. 1 CCII, nonché, al termine dell'esecuzione del piano, al deposito di relazione finale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 co. 4 CCII;

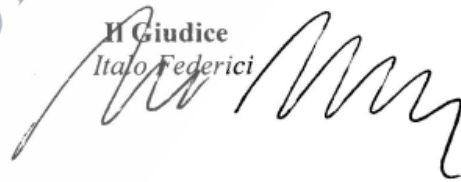
avverte il debitore che

- è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
- ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Dichiara chiusa la procedura. **Si comunichi** al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di Occ.

Così deciso in Taranto, il 9 maggio 2023.

Il Giudice
Italo Federici



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Taranto, lì 11 MAG. 2023

Il funzionario giudiziario
Dott.ssa Manuela Gasso

